



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 51 – 03 FEBBRAIO 2025

Riunione del 22/01/2025

30.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. MINEO PATRIK

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto dai sig.ri:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Antonio Amato – Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine – Componente relatore estensore

Con atto di deferimento del 06/12/2024 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del predetto sig.:

- MINEO Patrik

Per aver, anticipatamente e unilateralmente, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, ex artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 2 e 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, 1 e 74 Reg. Giur., receduto dal contratto di prestazioni sportive sottoscritto in data 26/7/2023 con la società Pallavolo Scandicci Savino Del Bene senza il consenso esplicito di quest'ultima.

OSSERVA

Il procedimento prende le mosse dall'esposto inviato alla Procura Federale dal sodalizio Pallavolo Scandicci Savino Del Bene S.S.D.R.L. che rappresentava un comportamento in contrasto con i doveri di lealtà e correttezza da parte del sig. Mineo, tesserato presso la FIPAV come allenatore dello Scandicci fino al termine della stagione 2023/2024 in base a contratto di prestazioni sportive del 26/7/2023 e relativo alle stagioni 2023/2024 e 2024/2025.

Affermava il sodalizio, che il Mineo, nel giugno del 2024 comunicava alla predetta società, la sua volontà di rescindere dal contratto citato, per poter raggiungere la moglie in Croazia, dove si era dovuta trasferire con i figli piccoli a seguito della morte del padre, per accudire la propria madre in non buone condizioni di salute.



Sempre secondo la ricostruzione dei fatti contenuta nell'esposto, il Mineo aveva lasciato alla fine del mese, sia l'abitazione che gli era stata concessa in uso, sia la squadra senza autorizzazione da parte del sodalizio.

Deduceva ancora che sebbene la società si fosse convinta ad andare incontro alle esigenze del Mineo, questi si era rifiutato di firmare la bozza dell'atto di risoluzione consensuale predisposta dalla Scandicci, stante la introduzione nella bozza di una clausola che impediva all'allenatore di prestare la propria attività professionale in favore di sodalizi concorrenti con la previsione di una penale di € 19.000,00 in caso di suo inadempimento.

Successivamente la società avendo appreso che il Mineo aveva firmato un contratto con la Volley Pro Casale dei Pazzi senza mai essersi trasferito in Croazia, affidava la pratica al suo legale per agire nelle opportune sedi nei confronti del Mineo.

La Procura Federale, esaminato l'esposto e la documentazione allegata, inviava all'incolpato l'atto di Conclusione delle Indagini del 13/11/2024; il Mineo, a ministero del proprio difensore, avv. Flavio Maria Musto, trasmetteva alla Procura la memoria difensiva del 20/11/2024, corredata da 10 documenti, con la quale, rappresentava la vicenda in modo totalmente difforme da quella di cui al citato esposto facendo rilevare che il comportamento tenuto dal sig. Mineo era stato improntato alla massima correttezza e lealtà avendo comunicato alla società (nella persona del manager M. V.) sin dal 18/6/2024 la necessità di lasciare la Scandicci per doversi trasferire a Roma dove abitava il padre in cattive condizioni di salute e da dove avrebbe potuto organizzare più facilmente i frequenti viaggi che avrebbe dovuto fare per la Croazia per stare vicino alla sua famiglia

Dalla corrispondenza intercorsa tra le parti si evinceva che la società aveva richiesto all'allenatore il rilascio dell'appartamento che gli era stato concesso in uso e che, dopo aver nominato un nuovo allenatore, il cui nominativo era stato caldeggiato dallo stesso Mineo, gli faceva pervenire il testo di un comunicato da trasmettere alla stampa per dare la notizia della cessazione consensuale del rapporto.

L'incolpato, a mezzo e-mail comunicava il suo benessere purché fosse corretta la motivazione che parlava del suo trasferimento in Croazia, facendo presente di aver sempre detto che si sarebbe dovuto trasferire a Roma per stare vicino al padre e poter organizzare più facilmente i frequenti viaggi che avrebbe intrapreso per la Croazia dove si erano trasferiti la moglie ed i due figli piccoli.

Il Tribunale, a seguito del deferimento, convocava le parti innanzi a sé per l'udienza del 22/1/2025 da tenersi in modalità telematica, ed in tale sede si collegavano, per la Procura Federale, l'avv. Giuseppe Militerni il quale esponeva l'atto di deferimento e chiedeva l'applicazione della sanzione



di mesi uno di sospensione da qualsiasi attività federale; il sig. Mineo assistito dal suo legale l'avv. Flavio Maria Musto il quale discuteva il caso riportandosi alle proprie memorie difensive ed ai documenti ad esse allegati.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il collegio è chiamato a giudicare se il comportamento tenuto dal sig. Mineo nei confronti del sodalizio Pallavolo Scandicci Savino Del Bene S.S.D.R.L nella vicenda oggetto di esame, abbia integrato la violazione dei principi informatori dell'ordinamento domestico quali la correttezza e la lealtà sportiva, senza, tuttavia, entrare nel merito della vicenda di natura contrattualistica che potrà naturalmente essere oggetto di indagine della magistratura ordinaria nel caso in cui le parti intendessero proseguire la contesa in quella sede; non spetta, infatti, a questo Tribunale valutare se da un punto di vista civilistico i comportamenti posti in essere dal sodalizio possano essere interpretati come concludenti della accettazione delle "dimissioni" del Mineo, né se le condizioni poste nella bozza di risoluzione sopra citata fossero in linea con il testo del contratto di lavoro sportivo in essere o se invece potessero considerarsi arbitrarie o vessatorie; emerge tuttavia, dall'esame dell'atto di deferimento, delle memorie difensive dell'incolpato, ma soprattutto della copiosa documentazione allegata da quest'ultimo, che il sig. Mineo abbia agito in modo trasparente nei confronti della società e che questa abbia preso conoscenza della volontà espressa dall'allenatore mostrando la sua disponibilità ad addivenire ad una risoluzione consensuale del rapporto.

Ritiene pertanto il Collegio che non possa ravvisarsi nelle azioni del sig. Mineo la violazione dei principi dell'ordinamento disciplinare della FIPAV come la correttezza, la lealtà o la probità sportiva:

PQM

Dichiara il non luogo a sanzione nei confronti dell'incolpato sig. Patrik Mineo.

Roma 31/01/2025

F.to Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 03 febbraio 2025